

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SESA S.p.A.

IN

MADE IN ITALY 1 S.p.A.

*** **

A norma dell'art. 2501-ter c.c., gli organi amministrativi di MADE IN ITALY 1 S.p.A. (di seguito, anche "**Mil1**" o l'"**Incorporante**") e di SESA S.p.A. (di seguito, anche "**Sesa**" o l'"**Incorporanda**") in data 15 ottobre 2012 hanno redatto il seguente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") per l'incorporazione di Sesa in Mil1 (la "**Fusione**").

Premesse

Mil1 è una *special purpose acquisition company* di diritto italiano, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia/Mercato alternativo del capitale ("**AIM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione: (I) di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese, ovvero (II) di potenziali forme di aggregazione della società stessa, mediante fusione, con altre imprese. A tal fine, la Società, su proposta dell'organo amministrativo, può: (i) assumere (mediante la sottoscrizione e/o la compravendita di partecipazioni e/o la fusione di società) partecipazioni in altre imprese solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni medesime e lo svolgimento dell'attività di impresa delle partecipate, ovvero (ii) addivenire alla fusione con altra società individuata, solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di impresa della società individuata per l'aggregazione (l'operazione di cui al paragrafo (i) e/o (ii), l'"**Operazione Rilevante**").

L'Incorporante ha depositato Euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00) – pari alle somme versate per liberare le azioni ordinarie emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 20 maggio 2011 – su di un conto corrente vincolato ad essa intestato (il "**Conto Corrente Escrow**"). Secondo quanto indicato dallo Statuto dell'Incorporante, tali somme potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assemblea, esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di Mil1; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso, a seguito delle deliberazioni dell'assemblea che approvano la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante.

Sesa è una società controllata da ITH S.r.l., con sede a Empoli (FI), Via del Pino n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 06096340481 ("**ITH**"), titolare alla data del presente Progetto di Fusione di un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 72,93% del capitale sociale di Sesa.



In data 15 ottobre 2012 Mil1 e ITH hanno sottoscritto un accordo quadro al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione della Fusione (l'“**Accordo Quadro**”).

L'Accordo Quadro prevede inoltre, subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione, l'acquisto da parte di Mil1 (i) di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa di proprietà di terzi e (ii) delle azioni proprie detenute da Sesa e, a tal fine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto dell'Incorporante, l'assemblea ordinaria è competente, tra l'altro, a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori a compiere l'Operazione Rilevante, qualora questa consista nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione o compravendita di partecipazioni.

Ai fini di quanto sopra, l'assemblea degli azionisti di Mil1 che sarà chiamata, in sede straordinaria, ad approvare il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

- (i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante e, quindi, in particolare la proposta di acquisto (i) di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa e (ii) delle azioni proprie detenute da Sesa;
- (ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Escrow: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante e, in particolare, per l'acquisto di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa, comprensiva delle azioni proprie di quest'ultima, e (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci dell'Incorporante del presente Progetto di Fusione e delle connesse modifiche statutarie dell'Incorporante, dalle quali il diritto di recesso trae causa (come meglio *infra* precisato al successivo paragrafo 2).

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria di Mil1 le proposte di deliberazione sopra descritte.

Come meglio *infra* precisato al paragrafo 2, per effetto della Fusione l'Incorporante modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale inserendovi l'attuale oggetto sociale di Sesa; pertanto, a norma dell'art. 17 dello Statuto di Mil1, la delibera dell'assemblea straordinaria dell'Incorporante che approva il presente Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale (la “**Condizione Risolutiva**”).

* * *

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Denominazione: Made in Italy 1 S.p.A.

Sede legale: Milano, Via della Posta n. 8.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 07116910964.

Capitale sociale alla data del presente Progetto di Fusione: Euro 537.500,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.000.000 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sull'AIM, e n. 150.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), entrambe le categorie prive dell'indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche (il "**TUF**").

Le Azioni Speciali (i) sono intrasferibili fino alla data di efficacia della Operazione Rilevante; (ii) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Mil1; (iii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Mil1 deliberi la distribuzione, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto di distribuzione di riserve disponibili. Lo Statuto di Mil1, all'art. 6, prevede che le Azioni Speciali siano convertite automaticamente in azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 45 giorni dall'iscrizione della delibera assembleare che approvi la modifica dell'oggetto sociale relativa al perfezionamento dell'Operazione Rilevante (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 24 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione; (iii) nella misura di n. 150.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima del perfezionarsi dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori nominati nell'atto costitutivo siano revocati dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non vengano rinominati in assenza di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di inadempimenti inerenti il rapporto di amministrazione ovvero sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Decorsi 24 mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. Le Azioni Speciali sono detenute dai signori Simone Strocchi, Luca Fabio Giacometti e Matteo Carlotti, Amministratori di Mil1, per il tramite della società Genus S.r.l.

Inoltre, l'assemblea straordinaria di Mil1 del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ("**Azioni di Compendio**"), con parità contabile di emissione di Euro 0,10 per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Made in Italy 1 S.p.A." ("**Warrant**"), in conformità al relativo regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale di Mil1 funzionalmente all'Operazione Rilevante, fermo restando che quest'ultima dovrà essere



approvata entro e non oltre il 30 giugno 2013. I Warrant sono al portatore, circolano separatamente dalle azioni cui sono abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF. Alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione n. 5.000.000 Warrant ammessi alle negoziazioni sull'AIM.

Per la trasmissione delle *Regulated Information*, Mi11 si avvale del circuito SDIR-NIS gestito da Bit Market Services (il "**Sistema SDIR-NIS**"), società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano Piazza degli Affari n. 6.

Società Incorporanda

Denominazione: SESA S.p.A.

Sede legale: Empoli (FI), Via Giuntini n. 40.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze: 10767580151.

Capitale sociale, alla data del presente Progetto di Fusione: Euro 41.795.520,00 interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 80.376.000 azioni ordinarie da Euro 0,52 cadauna, indivisibili, aventi eguale diritto ed un voto ciascuna nelle assemblee.

Alla data del presente Progetto di Fusione Sesa detiene in portafoglio n. 4.650 azioni ordinarie proprie, pari al 0,00579% del capitale sociale.

2. Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Mi11 sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale dell'Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale Allegato (A). Sotto (B) si allega lo statuto vigente dell'Incorporante. Le modifiche proposte sono le seguenti:

- (i) la denominazione sociale, con modifica dell'"*Articolo 1.) Denominazione*", in quanto l'Incorporante, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, assumerà la nuova denominazione sociale "Sesa S.p.A.";
- (ii) il trasferimento della sede legale nel comune di Empoli, con modifica dell'"*Articolo 2.) Sede*";
- (iii) l'oggetto sociale, con modifica dell'"*Articolo 3.) Oggetto*". L'Incorporante modificherà il proprio oggetto sociale inserendovi l'oggetto sociale dell'Incorporanda come riportato nello Statuto dell'Incorporante allegato *sub* (A) al presente Progetto di Fusione;
- (iv) la modifica dell'"*Articolo 4.) Durata*", con proroga del termine di durata dell'Incorporante al 30 aprile 2075;
- (v) la modifica dell'"*Articolo 6.) Capitale sociale e azioni*":
 - per effetto dell'applicazione del rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 3 e del conseguente aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 43.403.040,00 a servizio del concambio, mediante emissione di massime n. 10.850.760 nuove azioni, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e massime n. 1.350.316 azioni riscattabili prive di indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di cui al medesimo

articolo 6 dello Statuto dell'Incorporante allegato *sub* (A) al presente Progetto di Fusione (le "**Azioni Riscattabili**"); si dà atto che l'aumento teorico massimo del capitale sociale da parte dell'Incorporante non è superiore al patrimonio netto dell'Incorporanda, e – del pari – l'aumento effettivo (che sarà effettuato a soddisfazione del rapporto di cambio delle azioni dell'Incorporanda non possedute dall'Incorporante) non sarà superiore al patrimonio netto dell'Incorporanda, dedotta la quota di esso riferibile alle partecipazioni che l'Incorporante acquisirà nell'Incorporanda medesima;

- (vi) la modifica dell'“*Articolo 13) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative*” per adeguare la soglia di “Partecipazione Significativa” alle vigenti disposizioni del Regolamento Emittenti AIM;
- (vii) la data di chiusura dell'esercizio sociale dell'Incorporante, che terminerà al 30 aprile di ogni anno, con conseguente modifica dell'“*Articolo 27.) Esercizi sociali e redazione del bilancio*”;
- (viii) la clausola relativa alla destinazione dell'utile di esercizio, con conseguente modifica dell'“*Articolo 28.) Dividendi*”;
- (ix) la soppressione delle disposizioni statutarie di seguito elencate al fine di recepire l'avvenuta decadenza delle medesime per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore della modifica statutaria) dell'Operazione Rilevante:
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 6.) Capitale sociale e azioni*”, lettera (e), punto (iii) dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti*”, ultimo comma, dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 9.) Recesso*”, comma 3, dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 17.) Competenze e Maggioranze*”, comma 1, secondo periodo, (soppressione della parte relativa alle competenze autorizzative dell'assemblea ordinaria su atti gestori) dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione, nonché della disposizione statutaria contenuta nel comma 4 del medesimo articolo;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 23.) Poteri di gestione*”, comma 1 (soppressione della parte relativa alla preventiva autorizzazione assembleare per il compimento di atti gestori) dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione.

Tutte le predette modifiche e/o decadenze avranno effetto dal giorno di efficacia della fusione. Per effetto del mutamento di denominazione sociale dell'Incorporante, il “Warrant Made in Italy 1 S.p.A.” verrà inoltre ridenominato, con la medesima decorrenza di cui sopra, “Warrant Sesa S.p.A.”, con conseguente adeguamento del relativo regolamento.

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro



La Fusione verrà deliberata sulla base del bilancio di esercizio di Sesa chiuso al 30 aprile 2012 e della situazione patrimoniale di Mil1 al 30 giugno 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* c.c.

I Consigli di Amministrazione di Mil1 e di Sesa, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di cui sopra, sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio: ogni n. 200 (duecento) azioni ordinarie Sesa, n. 27 (ventisette) azioni Mil1 di nuova emissione, di cui n. 23 (ventitrè) azioni ordinarie e n. 4 (quattro) Azioni Riscattabili.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Come meglio risulta dalla relazione degli Amministratori, detto rapporto di cambio non è influenzato – e quindi non avrà a variare – per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci dell'Incorporante.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Mil1 darà attuazione alla Fusione mediante aumento di capitale per massimi nominali Euro 43.403.040,00 mediante emissione di massime n. 10.850.760 azioni di nuova emissione, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, e massime n. 1.350.316 Azioni Riscattabili prive di indicazione del valore nominale, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di Sesa, che alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'art. 2504-*ter* c.c.

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Sesa.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di Mil1 a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Sesa, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 8 del presente Progetto di Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Incorporante www.madeinitaly1.net / Info Azionisti.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

ITH si è resa disponibile, ove necessario, a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un numero di azioni Sesa tale da consentire a ciascun azionista Sesa di ottenere un numero intero di azioni Mil1 spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese.

5. Diritto di recesso

Agli azionisti ordinari dell'Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello Statuto dell'Incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di Mil1: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui

parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 30 aprile 2075. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), c.c. per l'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni ordinarie dell'Incorporante, sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e in conformità al disposto dell'art. 9 dello Statuto vigente di Mil1 e sarà reso noto ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare sulla Fusione, a norma del comma 5 del medesimo articolo, anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Incorporante www.madeinitaly1.net / Info Azionisti.

Con comunicazione in data 10 ottobre 2012 inviata al Consiglio di Amministrazione di Mil1, Genus S.r.l., in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali dell'Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante al medesimo in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c., e alla sua messa a disposizione ai sensi della comma 5 del medesimo articolo.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet dell'Incorporante www.madeinitaly1.net / Info Azionisti contestualmente all'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalle società partecipanti alla Fusione.

Agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c. Il Consiglio di Amministrazione dell'Incorporanda ha tuttavia preso atto dell'impegno di tutti gli azionisti di Sesa a votare favorevolmente alla delibera di Fusione e quindi non ha provveduto alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Sesa ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c.

6. Data dalla quale le azioni di Mil1 assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie di nuova emissione dell'Incorporante assegnate agli azionisti dell'Incorporanda in concambio delle azioni ordinarie di Sesa avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Mil1 in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Riscattabili dell'Incorporante assegnate agli azionisti dell'Incorporanda in concambio delle azioni ordinarie di Sesa avranno godimento regolare.

7. Effetti tributari

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel bilancio



dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

8. Decorrenza degli effetti della Fusione

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis c.c.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrant dell'Incorporante che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma restando – per effetto del mutamento di denominazione sociale dell'Incorporante – la ridenominazione del Warrant in "Warrant Sesa S.p.A.", con conseguente adeguamento del relativo regolamento.

Analogamente, la Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Incorporante che continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili.

Non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso, da parte degli Amministratori di Mil1 Simone Strocchi, Luca Fabio Giacometti e Matteo Carlotti (per il tramite della società Genus S.r.l.), di Azioni Speciali, secondo quanto stabilito dallo statuto vigente dell'Incorporante. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, nel predisporre le modifiche statutarie da proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti, ha provveduto ad ottenere dai portatori delle Azioni Speciali consenso a ritenere decorrenti i 45 giorni di cui alla clausola al punto (i) dell'art. 6, lettera (e) dello Statuto dell'Incorporante (relativa alla conversione della prima tranche delle Azioni Speciali nella misura di n. 50.000 delle predette azioni) solo a fare data dal momento di efficacia della modifica dell'oggetto sociale. Pertanto, le n. 50.000 Azioni Speciali di cui al predetto art. 6, lettera (e), punto (i) dello Statuto dell'Incorporante si convertiranno decorsi 45 giorni a far data dall'efficacia della Fusione.

Made in Italy 1 S.p.A.

Il Presidente

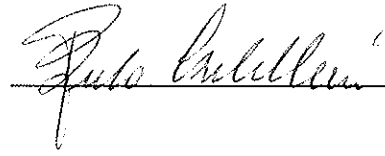
(Luca Fabio Giacometti)



Sesa S.p.A.

Il Presidente

(Paolo Castellacci)



*** **

Allegati:

- (A) Statuto *post* Fusione dell'Incorporante;
- (B) Statuto vigente dell'Incorporante.

ALLEGATO (A)

Statuto *post* Fusione dell'Incorporante

2



STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Sesa S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La Società ha sede in Empoli.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La Società – avente ad oggetto, nel primo periodo della sua esistenza, la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese ovvero di potenziali forme di aggregazione della società stessa – mediante fusione – con altre imprese, esclusa ogni consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti – esercita, in esito alla fusione per incorporazione della società Sesa S.p.A. in Made in Italy S.p.A. (l'“Operazione Rilevante”), le seguenti attività:

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di calcolatori, loro accessori, loro parti nonché apparecchiature e programmi per l'informatica in genere; con relativa impiantistica;
- la formazione di programmi per calcolatori e l'organizzazione aziendale;
- l'attività di agente e di rappresentante di commercio di beni e di prodotti per l'informatica e per l'ufficio;
- la produzione di manuali per l'uso di calcolatori; l'elaborazione e l'immissione di immagini e testi per conto terzi;
- la manutenzione e la riparazione di calcolatori e di apparecchi per l'informatica in genere;
- l'assemblaggio di calcolatori c/o di loro parti;
- la locazione di calcolatori e di apparecchi per l'informatica in genere;
- lo svolgimento di servizi in materia di organizzazione aziendale contabile ed amministrativa, compresa l'attività di elaborazione dati per conto terzi inerenti la gestione di impresa;
- la prestazione di servizi in materia di organizzazione della struttura finanziaria, del sistema di controllo di gestione dell'impresa e di marketing;

- la prestazione di servizi di organizzazione e gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale e professionale;
- lo svolgimento di analisi, valutazione ed impostazione di sistemi informativi ed informatici per l'elaborazione elettronica dei dati nonché la promozione di studi e ricerche in campo informatico.

Il tutto con esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti ad albi professionali, di quelle per il cui esercizio è necessaria una specifica autorizzazione amministrativa, e delle attività da svolgersi in via esclusiva da parte di particolari soggetti.

La Società potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con l'oggetto sociale; per il raggiungimento degli scopi sociali, essa può altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o enti aventi scopi affini o analoghi, nonché prestare avalli, fidejussioni e garanzie in genere anche a favore di terzi; il tutto peraltro con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della Società è fissata sino al 30 aprile 2075.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ed è diviso in n. [●] Azioni Ordinarie, n. 150.000 Azioni Speciali e n. [●] Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale ¹.

L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant SESA I S.p.A.", in conformità al relativo Regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale della Società funzionalmente all'Operazione Rilevante, che dovrà essere approvata entro e non oltre il 30 giugno 2013.

¹ L'ammontare del capitale sociale ed i numeri delle azioni ordinarie e Riscattabili saranno noti solo in esito al perfezionamento della fusione, a ragione dell'aumento di capitale a servizio della stessa.

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge; le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, la data e le modalità dei versamenti (ove non inderogabilmente di competenza dell'assemblea straordinaria) sono determinate dal consiglio di amministrazione.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Le azioni, ordinarie, Speciali e Riscattabili, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

Salvo quanto precisato dal presente statuto, le Azioni Speciali e le Azioni Riscattabili hanno gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

Azioni Speciali

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque non oltre il 30 giugno 2013;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale:
 - (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione della delibera assembleare che approvi la modifica dell'oggetto sociale relativa al perfezionamento dell'Operazione Rilevante salvo che non si verifichi la condizione risolutiva di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto²;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia

² Il Consiglio di Amministrazione della Società incorporante, nel predisporre le modifiche statutarie da proporre all'assemblea dei soci, ha provveduto ad ottenere dai portatori delle azioni speciali consenso a ritenere decorrenti i 45 giorni di cui alla clausola al punto (i) solo a fare data dal momento di efficacia della modifica dell'oggetto sociale.

dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo Articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione.

Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

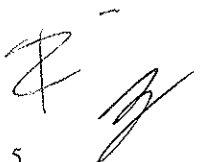
Azioni Riscattabili

Le Azioni Riscattabili sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- a) sono intrasferibili fino alla data di esercizio del riscatto da parte della Società o, alternativamente, fino alla data della conversione in azioni ordinarie;
- b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione;
- c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
- d) nel caso del mancato verificarsi delle condizioni previste per il riscatto delle stesse alla data del 30 aprile 2013 e del 30 aprile 2014 – come verificato dal consiglio di amministrazione ai sensi della successiva lettera g) – sono convertite automaticamente in azioni ordinarie. Per ogni Azione Riscattabile si otterranno in conversione n. 1 (una) azione ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari;
- e) saranno riscattate dalla Società, ai seguenti termini e condizioni:
 - (i) ove la Società non realizzi almeno Euro 20.000.000,00 (la “**Prima Soglia**”) di utile netto su base consolidata derivante dall'attività caratteristica nel periodo (il “**Primo**

Periodo”) intercorrente tra il 1° maggio 2012 e il 30 aprile 2013 (l’**Utile del Primo Periodo**”), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il **Primo Numero di Azioni**”) pari al rapporto fra: (x) Euro 2.537.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Primo Periodo rispetto alla Prima Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 10.150.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter;

- (ii) ove la Società non realizzi almeno Euro 24.000.000,00 (la **Seconda Soglia**”) di utile netto su base consolidata derivante dall’attività caratteristica nel periodo (il **Secondo Periodo**”) intercorrente tra il 1° maggio 2013 e il 30 aprile 2014 (l’**Utile del Secondo Periodo**”), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il **Secondo Numero di Azioni**”) pari al rapporto fra (x) Euro 962.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Secondo Periodo rispetto alla Seconda Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 3.850.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo, al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter;
- f) il riscatto avverrà con acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla società medesima e solo in presenza dei presupposti anche di ordine procedimentale e nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile; anche a ragione della clausola inserita al precedente punto a), è previsto che le Azioni Riscattabili in esito all’Operazione Rilevante appartengano ad un solo socio; tuttavia, qualora le stesse non appartenessero ad un unico soggetto, il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio del riscatto, adotterà modalità tali da garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli azionisti che le possedessero;
- g) il riscatto delle Azioni Riscattabili è esercitato dal consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente, previa verifica dell’avveramento delle condizioni per il riscatto e pertanto previa determinazione: (i) dell’Utile del Primo Periodo o dell’Utile del Secondo Periodo; (ii) del Primo Numero di Azioni o del Secondo Numero di Azioni; e (iii) del valore di liquidazione;
- h) l’esercizio del riscatto sarà comunicato al titolare delle Azioni Riscattabili riscattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio risultante dal libro dei soci (la **Comunicazione di Riscatto**”), con indicazione:



- (i) del valore dell'Utile del Primo Periodo o dell'Utile del Secondo Periodo;
 - (ii) della misura dello scostamento negativo di Utile del Primo Periodo registrato rispetto alla Prima Soglia, o della misura dello scostamento negativo di Utile del Secondo Periodo registrato rispetto alla Seconda Soglia;
 - (iii) del Primo Numero di Azioni, o del Secondo Numero di Azioni;
 - (iv) del valore di liquidazione e conseguentemente del prezzo complessivo (pari al valore di liquidazione moltiplicato per il numero di azioni riscattate) corrisposto per l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate da parte della Società;
- i) alla comunicazione di cui al precedente lettera h) dovrà essere inoltre necessariamente allegata la documentazione utilizzata ai fini della determinazione attestante il valore di liquidazione delle azioni oggetto del riscatto;
- j) il socio riscattando ha la possibilità di contestare il valore di liquidazione contenuto nella Comunicazione di Riscatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 6, codice civile.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili.

Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, (purché non costituenti Mercati Regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**", il cui regolamento emanato da Borsa Italiana è qui di seguito definito quale "**Regolamento AIM Italia**"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche

indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il trasferimento delle Azioni Speciali e delle Azioni Riscattabili è soggetto ai limiti di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9.) *Recesso.*

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, codice civile.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

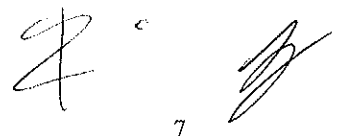
Articolo 10.) *Offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria*

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario, nei soli limiti di compatibilità, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente comunque agli artt. 106 e 109 del TUF).

Il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria è concordato con l'arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente Statuto. L'arbitratore nominato da tale Commissione detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.

Salva l'applicazione di disposizioni inderogabili, il superamento delle soglie di partecipazione previste dall'art. 106, comma 1 e 3, lett. b), del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento della partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista.



Finché le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Resta inteso che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11.) Poteri dell'Arbitratore

I poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio prevista dall'articolo 10 del presente Statuto sono esercitati da un arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, su richiesta dell'offerente sottoposta contestualmente alla comunicazione al pubblico dell'offerta.

Le Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire l'arbitratore per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto di cui al precedente articolo 10 o alla comunicazione delle partecipazioni di cui al successivo articolo 13. L'arbitratore risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

I costi dell'arbitratore saranno a carico dell'offerente.

Articolo 12.) Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la Società, sono risolte mediante arbitrato.

Il collegio è composto da tre membri nominati dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Gli arbitri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto, secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il lodo arbitrale dovrà essere reso e comunicato alle parti, a pena di nullità, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Qualora e fintantoché le Azioni Ordinarie della Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della

metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Articolo 13.) *Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative*

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alla soglia del capitale sociale ordinario come stabilita ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. La comunicazione è dovuta anche per le successive variazioni della Partecipazione Significativa pari almeno all'1% del capitale sociale.

La comunicazione è effettuata secondo i termini e i criteri previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, inviando al consiglio di amministrazione una comunicazione scritta in cui siano indicati i dati identificativi dell'azionista dichiarante, la partecipazione da questi detenuta prima e a seguito dell'operazione che ha comportato l'obbligo di comunicazione, il motivo per il quale si effettua la comunicazione (dichiarazione iniziale o variazione successiva), il tipo e la data dell'operazione che ha determinato l'obbligo di comunicazione.

Salva l'applicazione di disposizioni inderogabili, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative previsti dal presente articolo comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento delle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Se il giorno per le assemblee in seconda o ulteriore convocazione non è indicato nell'avviso, esse devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.



L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario (che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati) in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. In tal caso, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17.) *Competenze e Maggioranze.*

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM.

L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo e degli articoli 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali), 7, 19 e 23 del presente Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 18.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.



Il consiglio di amministrazione è composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, di almeno 3 membri del consiglio di amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

Articolo 20.) *Cause di decadenza.*

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Articolo 21.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 22.) *Deliberazioni del consiglio di amministrazione.*

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23.) *Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 24.) *Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25.) *Collegio sindacale.*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Articolo 26.) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione abilitata ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 27.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 aprile di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28.) *Dividendi.*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, sono destinati ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, ovvero accantonati a riserva.

SCIoglimento

Articolo 29.) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Milano,

ALLEGATO (B)

Statuto vigente dell'Incorporante

[Handwritten signature]

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Made in Italy 1 S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La Società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese ovvero di potenziali forme di aggregazione della società stessa – mediante fusione – con altre imprese, esclusa ogni consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti.

La Società, su proposta dell'organo amministrativo, potrà (i) assumere, con qualunque modalità di legge – ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita di partecipazioni e la fusione di società – partecipazioni in altre imprese, come individuate mediante l'attività di ricerca e di selezione di cui al precedente comma, solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni medesime e lo svolgimento dell'attività di impresa delle partecipate ovvero (ii) addivenire alla fusione con altra società individuata mediante l'attività di ricerca e di selezione di cui al precedente comma, solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di impresa della società individuata per l'aggregazione (ciascuna delle operazioni di cui *sub (i)* e *sub (ii)* è anche definita come l'“**Operazione Rilevante**”).

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2013.



Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a Euro 537.500,00 ed è diviso in n. 5.000.000 Azioni Ordinarie e n. 150.000 Azioni Speciali, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Made in Italy 1 S.p.A.", in conformità al relativo Regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale della Società funzionalmente all'Operazione Rilevante, che dovrà essere approvata entro e non oltre il 30 giugno 2013.

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge; le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, la data e le modalità dei versamenti (ove non inderogabilmente di competenza dell'assemblea straordinaria) sono determinate dal consiglio di amministrazione.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Le azioni, ordinarie e speciali, e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

Salvo quanto precisato dal presente statuto, le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque non oltre il 30 giugno 2013;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale:
 - (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione della delibera assembleare che approvi la modifica dell'oggetto sociale relativa al perfezionamento dell'Operazione Rilevante salvo che non si verifichi la condizione risolutiva di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo Articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione;
 - (iii) nella misura di n. 150.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima del perfezionarsi dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori nominati nell'atto costitutivo siano revocati dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non vengano rinominati in assenza di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di inadempimenti inerenti il rapporto di amministrazione ovvero sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 19.

Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi

dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie — qualora sussistenti — in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 20 maggio 2011, è depositata su di un conto corrente vincolato intestato alla Società (il “**Conto Corrente Escrow**”). Le somme depositate sul Conto Corrente Escrow potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Statuto. Resta comunque inteso che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Escrow potranno essere utilizzati dall'organo amministrativo per la gestione ordinaria della Società fino alla data dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società.

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili.

Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, (purché non costituenti Mercati Regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”, il cui regolamento emanato da Borsa Italiana è qui di seguito definito quale “**Regolamento AIM Italia**”). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il trasferimento delle Azioni Speciali è soggetto ai limiti di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9.) *Recesso.*

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, codice civile.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ove il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, l'organo amministrativo (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare i criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, codice civile privilegiando quello relativo alla consistenza patrimoniale della Società.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Articolo 10.) *Offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria*

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario, nei soli limiti di compatibilità, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente comunque agli artt. 106 e 109 del TUF).

Il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria è concordato con l'arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente Statuto. L'arbitratore nominato da tale Commissione detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.

Salva l'applicazione di disposizioni inderogabili, il superamento delle soglie di partecipazione previste dall'art. 106, comma 1 e 3, lett. b), del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento della partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista.

Finché le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Resta inteso che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11.) *Poteri dell'Arbitratore*

I poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio prevista dall'articolo 10 del presente Statuto sono esercitati da un arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, su richiesta dell'offerente sottoposta contestualmente alla comunicazione al pubblico dell'offerta.

Le Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire l'arbitratore per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto di cui al precedente articolo 10 o alla comunicazione delle partecipazioni di cui al successivo articolo 13. L'arbitratore risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

I costi dell'arbitratore saranno a carico dell'offerente.

Articolo 12.) *Clausola compromissoria*

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la Società, sono risolte mediante arbitrato.

Il collegio è composto da tre membri nominati dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Gli arbitri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto, secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il lodo arbitrale dovrà essere reso e comunicato alle parti, a pena di nullità, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Qualora e fintantoché le Azioni Ordinarie della Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Articolo 13.) *Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative*

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle

partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.

L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore al 3% del capitale sociale (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. La comunicazione è dovuta anche per le successive variazioni della Partecipazione Significativa pari almeno all'1% del capitale sociale.

La comunicazione è effettuata secondo i termini e i criteri previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, inviando al consiglio di amministrazione una comunicazione scritta in cui siano indicati i dati identificativi dell'azionista dichiarante, la partecipazione da questi detenuta prima e a seguito dell'operazione che ha comportato l'obbligo di comunicazione, il motivo per il quale si effettua la comunicazione (dichiarazione iniziale o variazione successiva), il tipo e la data dell'operazione che ha determinato l'obbligo di comunicazione.

Salva l'applicazione di disposizioni inderogabili, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative previsti dal presente articolo comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento delle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Se il giorno per le assemblee in seconda o ulteriore convocazione non è indicato nell'avviso, esse devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario (che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati) in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. In tal caso, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17.) *Competenze e Maggioranze.*

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM. L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante qualora questa consista nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione o compravendita di partecipazioni; (ii) fino alla data dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Escrow per le finalità indicate nell'articolo 7 e (iii) fino alla data dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea che approvino la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentano almeno il 30% del capitale sociale.

Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo e degli articoli 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali), 7, 19 e 23 del presente Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 18.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione è composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, di almeno 3 membri del consiglio di amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

Articolo 20.) *Cause di decadenza.*

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Articolo 21.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 22.) *Deliberazioni del consiglio di amministrazione.*

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 17 del presente statuto.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 24.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25.) Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 26.) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione abilitata ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 27.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28.) *Dividendi.*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, non possono essere distribuiti ai soci per un periodo di 24 mesi dalla data di efficacia del presente statuto..

SCIoglimento

Articolo 29.) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – AVVISO N. 11051 rilasciato da Borsa Italiana, il 23 giugno 2011 – come da delibera assembleare del 20 maggio 2011 al n. Rep. 61990/9849, Dott. Filippo Zabban, Notaio in Milano, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 133314 di protocollo ed iscritto il 26 maggio 2011, e per parziale esecuzione dell'aumento di capitale deliberato ai fini della quotazione della medesima assemblea.

Milano, il 30 giugno 2011